

Le regole del processo dinanzi al giudice dell'Unione europea



Sottotitolo:	Commento articolo per articolo
Autori:	C. Amalfitano, M. Condinanzi, P. Iannuccelli (a cura di)
ISBN:	978-88-9391-159-7
N. Pagine:	LX-1470
Anno Pubbl.:	2017
Collana:	Le fonti del diritto
Materia:	Diritto dell'Unione europea



(http://www.editorialescientifica.com/images/stories/virtuemart/product/copertina_commentario.jpg)

INDICE GENERALE

Articolo 198 – Udienza di discussione (<i>Paolo Iannuccelli</i>)	933
Articolo 199 – Termine per emettere il parere (<i>Paolo Iannuccelli</i>)	933
Articolo 200 – Pronuncia del parere (<i>Paolo Iannuccelli</i>)	933

TITOLO VIII - PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Articolo 201 – Ricorsi contro le decisioni del collegio arbitrale (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>)	937
Articolo 202 – Procedimento previsto dall'articolo 103 TCEEA (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>)	942
Articolo 203 – Procedimenti previsti dagli articoli 104 e 105 TCEEA (<i>Antonio Pérez van Kappel</i>)	942
Articolo 204 – Procedimento previsto dall'articolo 111, paragrafo 3, dell'accordo SEE (<i>Jacopo Alberti</i>)	950
Articolo 205 – Soluzione delle controversie previste dall'articolo 35 TUE nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (<i>Francesca Capotorti</i>)	954
Articolo 206 – Domande previste dall'articolo 269 TFUE (<i>Francesca Capotorti</i>)	958

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 207 – Regolamento integrativo (<i>Alice Setari e Chiara E. Tuo</i>)	962
Articolo 208 – Norme di esecuzione (<i>Serena Crespi</i>)	968
Articolo 209 – Abrogazione (<i>Serena Crespi</i>)	973
Articolo 210 – Pubblicazione ed entrata in vigore del presente regola- mento (<i>Serena Crespi</i>)	974

REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 – Definizioni (<i>Serena Crespi</i>)	981
--	-----

Articolo 7

La decisione della Corte è trasmessa a cura del cancelliere. Nella decisione sono esposti i fatti e le circostanze sui quali è basata la denuncia.

Disposizioni finali

Articolo 8

Il presente regolamento integrativo sostituisce il regolamento addizionale del 4 dicembre 1974 (GU L 350 del 28.12.1974, pag. 29), come modificato, da ultimo, il 21 febbraio 2006 (GU L 72 del 11.3.2006, pag. 1).

Articolo 9

- 1. Il presente regolamento, che fa fede nelle lingue di cui all'articolo 36 del regolamento di procedura, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*
- 2. Esso entra in vigore alla data della pubblicazione.*

[Allegati omessi]

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Articolo 208 Norme di esecuzione

La Corte può adottare, con atto separato, norme pratiche di esecuzione del presente regolamento.

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. La *ratio* e le finalità della disposizione. – II. Le norme pratiche di esecuzione adottate sulla base dell'art. 208 RP CG. – III. Gli altri atti pratici non vincolanti.

I.1. L'art. 208 RP CG, e già l'analogo art. 125 *bis* RP CG 1991 come modificato in ultimo nel 2011 (GUUE, L 162/17), costituisce la base giuridica per l'adozione ad opera della CG, peraltro eventuale come dimostra l'uso del verbo potere («può»), di atti pratici di esecuzione di norme regolamentari (l'art. 224 RP Trib. prevede invece che il Trib. «adotta» tali atti, senza lasciare così alcuna discrezionalità in merito). Gli atti pratici di esecuzione di norme regolamentari, qualora adottati, completano il sistema delle fonti processuali UE, aggiungendo alle fonti di diritto primario (trattati, Statuto) e secondario (RP) un terzo livello di norme processuali UE. Le norme pratiche di esecuzione di cui all'art. 208 RP CG trovano fondamento nei RRP e sono quindi sotto-ordinate alle fonti non solo di diritto primario (trattati, Statuto), ma anche di diritto secondario (RP), le quali ne costituiscono il parametro di legittimità. L'art. 208 RP CG è riprodotto in termini sostanzialmente analoghi nel RP Trib. (art. 224 del 2015 e già art. 150 del 1991

come modificato in ultimo nel 2013) e nel RP TFP (art. 132 del 2014 e già art. 170 del 2005).

2. L'esigenza di adottare atti pratici di esecuzione di norme regolamentari trova la propria ragione nelle peculiarità del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali UE rispetto a quelli che si svolgono davanti alle corti supreme degli SM. A differenza di questi ultimi, il processo UE è disciplinato da norme vincolanti contenute in più fonti di diritto (trattati, Statuto, RP, atti di *soft law*) ed è soggetto ad un regime linguistico consono a una comunità plurilingue in grado di condizionare la natura e la finalità del procedimento UE. Alla luce delle specifiche caratteristiche del processo comune, gli atti di esecuzione di cui all'art. 208 RP CG forniscono alle parti e ai loro rappresentanti istruzioni pratiche su un procedimento diverso da quelli nazionali, le quali, elaborate anche tenendo conto dell'esperienza acquisita in sede di attuazione dello St. e dei RRP, chiariscono la portata delle regole di svolgimento del processo comune e le finalità dello stesso. Anche considerato il costante aumento del numero delle cause promosse dinanzi ai giudici UE e la maggiore complessità delle materie trattate, il rispetto e l'osservanza delle istruzioni pratiche costituiscono, per le parti e per la CG, la migliore garanzia di un trattamento ottimale delle cause da parte dell'organo giurisdizionale UE, assicurando un'efficiente amministrazione della giustizia, una tutela giurisdizionale qualitativamente migliore e lo svolgimento rapido ed efficace dei procedimenti.

II.1. Sulla base dell'art. 208 RP CG, la CG ha adottato nel 2014 le istruzioni pratiche alle parti relative alle cause proposte dinanzi alla CG (*GUUE*, L 31/1), le quali hanno abrogato e sostituito le precedenti istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni del 2004 (*GUUE*, L 361/15). Queste ultime, modificate nel 2009 (*GUUE*, L 29/51), erano state adottate sulla base giuridica dell'analogo art. 125 *bis* RP CG 1991 (pt. IV – Disposizioni finali istruzioni del 2004). Similmente nel 2014 il TFP ha adottato sulla base giuridica dell'art. 132 RP TFP le istruzioni alle parti e quelle del cancelliere (*GUUE*, L 206/52). A seguito poi della riforma del 2015 del RP Trib., il 20.5.2015 il Trib. ha adottato le nuove norme pratiche di esecuzione del RP (*GUUE*, L 152/1), le quali hanno abrogato e sostituito le precedenti istruzioni al cancelliere del 5.7.2007 (*GUUE*, L 232/1), come modificate il 17.5.2010 (*GUUE*, L 170/53) e il 24.1.2012 (*GUUE*, L 68/12), nonché le istruzioni pratiche alle parti del 24.1.2012 (*GUUE*, L 68/23). A differenza del TFP, la CG e il Trib., a seguito delle riforme dei propri RP, non hanno adottato un nuovo atto autonomo contenente le istruzioni al cancelliere. In effetti, il nuovo RP CG (come quello del Trib.) non contiene più una norma analoga all'ex art. 15 RP CG 1991, il quale, prevedendo che «le istruzioni per il cancelliere sono stabilite dalla [CG] su proposta del presidente», costituiva una specifica base giuridica per l'adozione di tale atto. Come risulta dalla tabella di corrispondenza che indica con riferimento a ciascun articolo del RP CG 1991 quello corrispondente del RP CG 2012, l'art. 15 RP CG 1991 è oggi compreso nell'art. 208 RP CG, il quale costituisce così la nuova base giuridica per l'eventuale futura adozione di nuove istruzioni al cancelliere. Mentre tuttavia le nuove norme pratiche di esecu-

zione del Trib. (*GUUE*, L 152/1) prevedono espressamente l'abrogazione delle istruzioni al cancelliere e sottintendono così la chiara volontà di non dotarsene neppure in futuro, le istruzioni pratiche alle parti della CG si limitano a stabilire che «nell'intento di far chiarezza, occorre [...] integrare in queste nuove istruzioni *alcune disposizioni* [corsivo aggiunto] di natura più pratica prima contenute [...] nelle istruzioni al cancelliere» (cons. 4). Il tenore di quest'ultimo non sembra così escludere del tutto che in futuro la CG adotterà, sulla base giuridica dell'art. 208 RP CG, una nuova versione delle istruzioni del cancelliere, le quali includerebbero così le norme non confluite nelle nuove istruzioni pratiche alle parti della CG, né chiarisce la sorte giuridica di queste ultime disposizioni.

2. A differenza delle istruzioni alle parti del 2004, le quali si occupavano solo dei ricorsi diretti e delle impugnazioni, quelle del 2014 sono applicabili a tutte le categorie di cause di cui è investita la CG (cons. 3) e dunque anche al rinvio pregiudiziale (pt. 2-3, 5, 10-11 e 36). Le istruzioni ivi contenute si aggiungono e completano quelle delle raccomandazioni relative alla presentazione di pregiudiziali ad opera dei giudici nazionali (*GUUE* 2016, C 439/1), che hanno sostituito le precedenti note informative sul rinvio pregiudiziale del 2012 (*GUUE*, C 338/1), del 2011 (*GUUE*, C 160/1) e del 1996. Le indicazioni fornite relativamente ai rinvii pregiudiziali nelle istruzioni del 2014 e nelle raccomandazioni del 2016 sono tra loro complementari. Mentre queste ultime hanno per destinatari i giudici nazionali (pt. 1-7) e sono volte a fornire loro indicazioni circa l'oggetto e la portata della domanda pregiudiziale (pt. 8-11), il momento opportuno per effettuare il rinvio (pt. 12-13), la forma dell'ordinanza di rinvio (pt. 14-22), gli effetti del rinvio sul giudizio interno (pt. 23-25) anche con riguardo ai procedimenti pregiudiziali che richiedono particolare celerità (pt. 30-38), le istruzioni del 2014 sono invece rivolte anche a tutti gli interessati di cui all'art. 23 St. e offrono indicazioni, in aggiunta a quelle inerenti ai ricorsi diretti, circa le modalità di presentazione di osservazioni alla CG in merito al quesito pregiudiziale posto dal giudice di rinvio (pt. 10-11, 36). Pur se le raccomandazioni sul rinvio pregiudiziale non precisano la base giuridica sulla quale esse sono fondate, queste ultime avrebbero forse dovuto essere adottate in virtù dell'art. 208 RP CG.

3. Le istruzioni pratiche alle parti del 2014 sono divise in tre titoli. Accanto a disposizioni generali sulla rappresentanza delle parti, le spese processuali, il gratuito patrocinio e l'anonimato (titolo I – pt. 1-8), esse, distinguendo ove necessario tra rinvii pregiudiziali, ricorsi diretti e di impugnazione, offrono alle parti e ai loro rappresentanti istruzioni pratiche inerenti al funzionamento tanto della fase scritta del procedimento UE (titolo II – pt. 9-43) quanto di quella orale (titolo III – pt. 44-58). Tali indicazioni sono spesso di dettaglio. Quanto alla fase scritta, le istruzioni del 2014 indicano, ad es., il numero di pagine del ricorso e del controricorso (pt. 12-13 e 15), delle osservazioni scritte depositate in una causa pregiudiziale (pt. 11), della replica e della controreplica (pt. 16 e 25), dell'atto d'impugnazione e della comparsa di risposta (pt. 20-22), della memoria di intervento e delle osservazioni alla stessa (pt. 29-30), nonché della domanda di udienza (pt. 46). Al fine inoltre di consentire la gestione elettronica da parte della CG delle memorie e delle osservazioni depositate dalle parti, il pt. 35

delle istruzioni del 2014 prevede che tali atti siano redatti su carta bianca, senza righe, di formato A4, che il testo figuri solo su una faccia della pagina, nonché indica i caratteri da usare per il testo (almeno 12 pt nel testo e 10 pt per le note a piè di pagina, interlinea di 1,5 e margini di almeno cm 2,5). In aggiunta a tali requisiti formali e al fine di permettere ai giudici dell'UE di comprendere sin dalle prime pagine la struttura e la portata dei documenti depositati, gli atti processuali devono poi contenere una breve illustrazione dello schema seguito dall'autore, nonché le conclusioni dello stesso o, in materia pregiudiziale, le risposte alle questioni proposte dal giudice del rinvio (pt. 36). Inoltre, per facilitare la traduzione degli atti depositati, le istruzioni del 2014 prevedono che essi siano redatti in un linguaggio semplice, con frasi brevi e senza fare ricorso a termini tecnici propri di uno specifico ordinamento nazionale (pt. 37). Analoghe indicazioni di dettaglio sono stabilite relativamente alla fase orale del procedimento quanto ai tempi dell'intervento, delle repliche e delle risposte ai quesiti posti dai membri della CG (pt. 52, 54 e 55), nonché con riferimento al numero dei difensori che possono esporre le difese orali (pt. 53). Nell'interesse di un efficiente svolgimento dell'udienza e per garantire la qualità dell'interpretazione simultanea mediante la quale i membri del collegio giudicante spesso seguono le difese orali, le repliche o le risposte ai quesiti posti ai difensori delle parti, le istruzioni pratiche del 2014 invitano i rappresentanti delle parti e gli interessati di cui all'art. 23 St. a far pervenire prima dell'udienza alla direzione dell'interpretazione un testo scritto delle difese orali o uno schema dell'intervento (pt. 56). È inoltre indispensabile parlare pacatamente e con ritmo non troppo rapido, annunciando preliminarmente lo schema dell'intervento che si intende effettuare e privilegiando le frasi brevi e semplici (pt. 57). Le regole di dettaglio inerenti alle fasi scritta e orale contenute nelle istruzioni alle parti del 2014 sono state ivi integrate a seguito della recente riforma, essendo in precedenza tali indicazioni contenute nelle istruzioni al cancelliere e nella guida per gli avvocati (cons. 4 istruzioni alle parti del 2014), dei quali non sono state adottate versioni aggiornate a seguito della riforma del RP CG 2012.

4. Almeno in linea di principio, gli atti adottati sulla base giuridica dell'art. 208 RP CG, e già dell'art. 125 *bis* del RP CG 1991, sono privi di carattere giuridico vincolante. Come già indicato nell'introduzione alla guida agli avvocati del 2009 e oggi ai cons. 2-4 delle istruzioni alle parti del 2014, tali atti sono meri strumenti di lavoro elaborati al fine di consentire alle parti e ai loro rappresentanti di comprendere con maggior precisione lo svolgimento del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali UE. Per contro, essi non sono diretti né a fornire istruzioni di carattere giuridico né a sostituire il contenuto delle disposizioni vigenti in atti processuali UE vincolanti (trattati, Statuto e RP). Analogamente il pt. 6 delle raccomandazioni relative alla presentazione di domande pregiudiziali del 2012 precisava che esse sono prive di valore vincolante. Il carattere non vincolante degli atti in esame pare testimoniato anche dal frequente uso del condizionale – questo atto «non dovrebbe superare le [...] pagine» di cui ai pt. 11, 12, 15, 16, 20, 22, 25, 29-30, 35, 46 e 51 delle istruzioni del 2014 – il quale sottintende la possibilità per le parti di derogarvi e il valore solo indicativo delle regole ivi stabilite. Fatta eccezione per l'irricevibilità del ricorso che manchi dei

requisiti stabiliti agli artt. 119 e 120 RP CG (pt. 12) e l'inosservanza delle indicazioni del presidente quanto al contenuto e al numero di pagine della replica e della controreplica nel caso di impugnazioni, la quale comporta la restituzione della memoria all'autore di cui al pt. 26 (v. anche art. 58 RP CG), il mancato rispetto delle regole contenute nelle istruzioni alle parti del 2014, pur compromettendo l'efficace svolgimento del procedimento (pt. 26, 37 e 53) e/o l'organizzazione dell'udienza (pt. 47 e 56), non comporta alcuna sanzione o reazione da parte degli organi giurisdizionali UE. A seguito dell'abrogazione del RP CG 1991 sulla cui base (art. 15) erano adottate le istruzioni del cancelliere della CG, la CG ha eliminato dal proprio sito internet tale documento, cosicché non sembrano neppure più applicabili le più incisive regole ivi contenute. Le istruzioni del cancelliere attribuivano a quest'ultimo la funzione di controllare la conformità degli atti del fascicolo alle norme non solo dello Statuto e del RP, ma anche di quelle delle istruzioni pratiche alle parti del 2004. Qualora un atto non rispettasse le regole ivi indicate, esso assegnava alle parti un termine per rimediare alle irregolarità formali degli atti depositati. La mancata regolarizzazione nel termine previsto poteva determinare conseguenze di vario tipo. La violazione, ad es., delle regole riportate ai pt. 64 e 66-68 delle istruzioni alle parti del 2004 ritardavano la notifica dell'atto processuale. Se, nonostante la richiesta di regolarizzazione, la domanda di trattamento riservato non era resa conforme alle istruzioni alle parti del 2004, essa non poteva essere presa in esame. Quanto al deposito di atti in allegato, se tale adempimento non era effettuato conformemente alle istruzioni alle parti del 2004 e la parte interessata non provvedeva alla regolarizzazione, il cancelliere interpellava il GR perché decidesse, in accordo con il presidente, se respingere gli allegati presentati in un modo non conforme. A seguito della riforma del RP CG del 2012, molte di queste regole sono state tuttavia inserite nel RP (art. 119 quanto agli atti da depositare per assolvere all'obbligo di rappresentanza; artt. 122, par. 3, e 123 quanto alla forma degli allegati al ricorso; artt. 168, par. 4, e 171, par. 2, quanto alla forma dell'atto di impugnazione), cosicché esse sono adesso vincolanti per le parti. Analogamente, quanto alla lunghezza degli atti, la riforma del 2012 ha introdotto nel RP CG l'art. 58, il quale permette ora alla CG, mediante dec., di stabilire la lunghezza massima delle memorie o delle osservazioni depositate dinanzi ad essa (sulla natura non proprio di atti di *soft law* delle istruzioni pratiche alle parti, v. anche quanto detto con riguardo alle istruzioni adottate sulla base dell'art. 224 RP Trib.).

III. Le parti e i propri rappresentanti possono trovare ulteriori informazioni sul processo UE in altri atti, disponibili sulla pagina internet della CGUE, quali le dec. CG (i) del 23.10.2012 relativa alle funzioni giurisdizionali del vicepresidente, in *GUUE*, L 300/47; (ii) del 13.9.2011 relativa al deposito e alla notifica di atti di procedura mediante l'applicazione e-Curia, la quale è completata dalle condizioni di utilizzo della stessa dell'1.10.2011, in *GUUE*, C 289/7; (iii) del 9.3.2016 relativa alle festività e alle ferie giudiziarie, in *GUUE*, C 145/2. Pur prevedendo tali atti regole pratiche chiarificatrici di norme del RP CG, essi sembrano tuttavia avere la propria base giuridica in norme diverse dall'art. 208 RP CG (o già art. 125 *bis* RP CG 1991). La dec. del 23.10.12, cit., trova fondamento, ad es., negli artt. 278-280, 299, par. 4, TFUE;

9 *bis*, 39 e 57 St., nonché 10, par. 3, 13 e 160-166 RP CG. La dec., del 13.9.11, cit. trova la propria base giuridica negli artt. 37, par. 7, e 79, par. 3, RP CG 1991 e, qualora la CG ne adottasse una versione aggiornata alla riforma del 2012, negli analoghi artt. 57, par. 8, e 48, par. 4, RP CG. La dec., del 25.3.2014, cit., è fondata sull'art. 24, parr. 2, 4 e 6, RP CG.

Bibliografia: v. bibliografia generale.

Articolo 209 Abrogazione

Il presente regolamento sostituisce il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 giugno 1991, da ultimo modificato il 24 maggio 2011 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 162 del 22 giugno 2011, pag. 17).

Commento di **Serena Crespi**

SOMMARIO: I. La *ratio* della disposizione.

I.1. Fatta eccezione per l'introduzione nel RP CG 1991 di un titolo IV inerente all'impugnazione delle sentenze del Trib. davanti alla CG, la maggior parte delle modifiche apportate al RP CG 1991 tra il 1994 e il 2011 si sono per lo più limitate a mere codificazioni di cambiamenti anteriori determinati dalla revisione dei trattati. A differenza delle riforme 1994-2011 quella che ha condotto in ultimo all'adozione del RP CG 2012 ha invece profondamente modificato il RP CG 1991. Al fine di adeguare quest'ultimo alla realtà dell'attuale contenzioso della CG, il quale è ormai costituito per lo più da rinvii pregiudiziali, le norme relative a questi ultimi procedimenti sono state collocate in apposito titolo (III – artt. 93-118 RP CG), che disciplina anche i procedimenti pregiudiziali accelerati (artt. 105-106) e d'urgenza (artt. 107-114). Per mantenere anche a seguito dell'aumento del volume delle cause la capacità di risolvere le controversie in tempi ragionevoli, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 47 CdfUE (oltre che già dall'art. 6 CEDU), il RP CG 2012 ha poi introdotto meccanismi di vario tipo – ad es., la possibilità per gli SM e le istituzioni UE di intervenire nelle controversie davanti alla CG mediante una semplice dichiarazione, la semplificazione delle procedure finalizzate ad adottare un'ordinanza, la possibilità di decidere senza udienza – che sono volti a permettere alla CG di decidere in tempi contenuti. Al fine poi di consentire alle parti di individuare con precisione i diritti e i doveri derivanti dal procedimento, la riforma del 2012 ha codificato prassi esistenti (ad es., il rinvio di una domanda di gratuito patrocinio alla sezione di tre giudici della quale fa parte il giudice incaricato della causa nell'ambito della quale tale istanza è stata formulata, la facoltà di tenere udienze comuni a più cause o di coprire con l'anonimato il nome di determinate persone), eliminato norme ormai desuete, nonché semplificato disposizioni ec-